CITTÀ DI TREIA
(Provincia di Macerata)

SETTORE CONTABILITA' - TRIBUTI - ECON. - SERV. CIMITERIALI
Ufficio RAGIONERIA

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 128 DEL 28-12-2019

Reg. generale n. 732 del 28-12-2019

Oggetto:	**SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE NEL PERIODO 01/01/2020 - 30/06/2020. STIPULA TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 164 del 03/10/2018 la Giunta comunale aveva dato indirizzo al Funzionario responsabile del II Settore "Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali" di verificare se sussistevano i presupposti di legge per l'affidamento del servizio di gestione e custodia del cimitero comunale tramite affidamento *"in-house providing"* alla società partecipata Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A., redigendo apposita relazione ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del D.L. 179/2012;
- con deliberazione n. 137 dell'11/12/2019 la Giunta ha successivamente fornito diverse indicazioni in merito al servizio di cui sopra, indicando, come modalità di individuazione dell'affidatario, la gara pubblica, in quanto più rispondente ai princìpi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che è ancora allo studio la valutazione dei documenti di gara;

VISTA la scadenza prossima del contratto di custodia e gestione del cimitero comunale prevista per il 31/12/2019;

RITENUTO opportuno, in attesa dell'avvio della gara, di affidare l'appalto di cui sopra per n. 6 mesi a partire dal 01/01/2020 per garantire la continuità del servizio;

VISTI i primi tre commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2: "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*.";

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 2, e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016:

- art. 36, c. 2. *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

- art. 32, c. 14. *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.";*

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 95/2012;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisizione del servizio in parola attraverso affidamento diretto mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, ed individuato nella ditta "Service One s.rl." l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in oggetto, la quale propone il servizio di custodia e gestione del cimitero comunale ad un prezzo complessivo di € 20.125,92 più IVA, per un totale di € 24.553,62;

PRESO ATTO del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) sottoscritto dal legale rappresentante della società "Service One s.r.l." attestante il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e ricevuto in data 23/12/2019 con prot. n. 24.042;

DATO ATTO che si è proceduto alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del Codice dei contratti pubblici;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta, attestata dal seguente documento unico di regolarità contributiva: prot. INPS_17413819 richiesto in data 02/10/2019 con validità fino al 30/01/2020;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG: Z022B59C69);

DATO ATTO, inoltre, che si è provveduto a consultare il Casellario ANAC secondo le nuove Linee Guida n. 4 ANAC licenziate dall'Autorità Anticorruzione con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, con riscontro negativo in riferimento alle annotazioni sull'impresa offerente;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 28 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 28 maggio 2019 "Direttive per la sostituzione dei responsabili di settore assenti per malattia o congedo";

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 06/03/2019, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 38 del 12/03/2019, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con il citato atto del Commissario straordinario;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dallo stesso Commissario straordinario;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di AFFIDARE, mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, alla ditta "Service One s.r.l." il servizio di custodia e gestione del cimitero comunale, come definito nel disciplinare tecnico, per n. 6 mesi, dal 01/01/2020 fino al 30/06/2020, comportante una spesa complessiva di € 24.553,62 comprensiva di IVA;

3. di IMPEGNARE la spesa complessiva di cui al punto precedente al capitolo 160612 *"Spese generali di funzionamento e manutenzione del cimitero comunale –*

prestazione di servizi” del bilancio 2020, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;

4. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa, prescritta dall’articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

5. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on line, nonché nell’apposita sezione del sito internet istituzionale denominata *"Amministrazione Trasparente"*.-

* * * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 28-12-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 23-09-2020

Treia, 08-09-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 08-09-2020

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI